

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

I Commissione (Affari Costituzionali)

16 febbraio 2011

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).**

### **PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),

considerata la necessità di specificare all'articolo 1, comma 4, che la definizione ICE non deve determinare deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni;

visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità - al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame - di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;

rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,

esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La definizione ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni»;

2) all'articolo 4, comma 3, le parole: «individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri» siano sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile»;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;

*b)* all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.